

GLI IMPORTI DEL DIRITTO ANNUALE PER L'ANNO 2007

1. Il diritto per l'anno 2007

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2007, il **decreto 23 marzo 2007**, che determina gli importi del diritto annuale per l'anno 2007.

In sostanza, **per l'anno 2007 vengono confermati gli stessi importi previsti per l'anno 2006**, nel rispetto, per quanto riguarda le imprese iscritte nella Sezione ordinaria del Registro delle imprese, della seguente regola:

nel caso in cui dall'applicazione delle aliquote derivi un importo uguale o superiore a quello dovuto per l'anno 2006, le imprese sono tenute a versare lo stesso importo dell'anno 2006. Nel caso, invece, lo stesso importo sia inferiore a quanto è stato pagato nel 2006, le imprese saranno tenute a versare l'importo derivante dall'applicazione delle aliquote.

2. Gli importi stabiliti

Tavola n. 1 – Importo del diritto annuale

TIPO DI IMPRESA	Importo da pagare in misura fissa	Importo da pagare in misura variabile	ANNOTAZIONI
Impresa individuale iscritta o annotata nella Sezione speciale	80,00		
Società semplice agricola, iscritta nella Sezione speciale	80,00		
Società semplice non agricola, iscritta nella Sezione speciale	144,00		
Impresa individuale iscritta nella Sezione ordinaria		93,00	
Società cooperativa		93,00	
Consorzio		93,00	
Società di persone		170,00	
Società tra avvocati		170,00	
Società di capitali		373,00	

Unità locali di imprese con sede principale nel territorio dello Stato	20% dell'importo dovuto per la sede principale ¹	Va pagato per ciascuna U.L. in favore della Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'U.L., con un teito massimo di 120,00 euro.
Unità locali e sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero	110,00	Va pagato per ciascuna U.L. o sede secondaria in favore della Camera di Commercio nel cui territorio hanno sede.

Tavola n. 2 – **Importo del diritto annuale dovuto nella per le eventuali unità locali**

TIPO DI IMPRESA	SEDE	UNITA' LOCALE ²
Impresa individuale iscritta o annotata nella Sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, agricoltori)	80,00	16,00
Impresa individuale iscritta nella Sezione ordinaria	93,00	19,00
Società semplice agricola, iscritta nella Sezione speciale	80,00	16,00
Società semplice non agricola, iscritta nella Sezione speciale	144,00	29,00
Società cooperativa, consorzio, GEIE, aziende speciali	93,00	19,00
Società di persone (SNC – SAS)	170,00	34,00
Società tra avvocati	170,00	34,00
Società di capitali (SPA – SAPA – SRL – Società consortili)	373,00	75,00
Unità locali di imprese con sede principale all'estero		110,00

¹ Tale importo va eventualmente maggiorato della percentuale stabilita dalla Camera di Commercio competente per territorio.

² Tale importo va eventualmente maggiorato della percentuale stabilita dalla Camera di Commercio competente per territorio.

**TABELLA RIEPILOGATIVA DEGLI IMPORTI
DEL DIRITTO DI ISCRIZIONE, DELL'IMPOSTA DI BOLLO E
DEL DIRITTO ANNUALE PER L'ANNO 2007**

Tavola n. 3 - **Tabella riepilogativa**

Tipo di impresa	Diritto di iscrizione (5)	Diritto Annuale (4)	Imposta di bollo	TOTALE DA PAGARE (5) (6)
Imprenditore individuale che si iscrive nella sezione speciale	23,00 / 18,00 (1) (6) (7)	80,00	14.62 (8)	117,62 / 112,62 (1)
Imprenditore individuale che si iscrive nella sezione ordinaria	23,00 / 18,00 (1)	93,00	14.62 (8)	130,62 / 125,62 (1)
Società semplice agricola , iscritta nella sezione speciale	18,00 (2)	80,00	59,00 (10)	157,00 (2)
Società semplice non agricola , iscritta nella sezione speciale	18,00 (2)	144,00	59,00 (10)	221,00 (2)
Società di persone (S.n.c. – S.a.s.)	120,00/90,00 (3)	170,00 (9)	59,00 (10)	349,00 / 319,00 (3) (9)
Società tra avvocati	120,00/90,00 (3)	170,00 (9)	59,00 (10)	349,00 / 319,00 (3) (9)
Società cooperativa	120,00/90,00 (3)	93,00 (9)	===	213,00 / 183,00 (3) (9)
Cooperativa sociale	60,00/45,00 (3)	93,00 (9)	===	153,00 / 138,00 (3) (9)
Consorzio, GEIE, Aziende speciali	120,00/90,00 (3)	93,00 (9)	65,00 (10)	278,00 / 248,00 (3) (9)
Società di capitali (S.p.a. – S.a.p.a. – S.r.l. – Società consortili)	120,00/90,00 (3)	373,00 (9)	65,00 (10)	558,00 / 528,00 (3) (9)
Unità locali	23,00 / 18,00 (1)	20% dell'importo dovuto per la sede principale.	===	Variabile

Note:

- 1) Il primo importo è riferito alla presentazione della denuncia cartacea, il secondo su supporto informatico o per via telematica.
- 2) Per le società semplici non è previsto il deposito cartaceo, ma il solo deposito su supporto informatico digitale o per via telematica.
- 3) Il primo importo è riferito alla presentazione su supporto informatico digitale, il secondo alla presentazione per via telematica.
- 4) Per le imprese di nuova iscrizione, il diritto annuale potrà essere pagato o contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione (insieme ai diritti di segreteria) o entro 30 giorni facendo uso del modello F24. Nel caso sia pagato con il modello F24, al modello di iscrizione, si dovrà allegare la copia del modello F24 comprovante l'avvenuto pagamento.
- 5) Gli importi indicati sono **in vigore dal 3 dicembre 2004**. All'importo riportato va aggiunto l'importo previsto per le eventuali unità locali (Vedi: Tavola n. 3)
- 6) Nel caso di invio telematico i diritti di segreteria, il diritto annuale e l'imposta di bollo andranno pagati secondo le modalità previste dal tipo di convenzione stipulata.
Nel caso il diritto annuale venga pagato con il modello F24, alla pratica telematica dovrà essere allegata la copia scannerizzata del modello F24, comprovante l'avvenuto pagamento.

- 7) Nel caso di **iscrizione all'Albo delle imprese artigiane** il diritto dovuto è di **31,00 euro** e l'imposta di bollo di 14.62 euro.
- 8) Nel caso di invio telematico, a decorrere dal 1° febbraio 2005, l'imposta di bollo è di **42.00 euro**.
- 9) Nel caso in cui dall'applicazione delle aliquote deriva un importo uguale o superiore a quello dovuto per l'anno 2005, le imprese sono tenute a versare lo stesso importo dell'anno 2005. Nel caso, invece, lo stesso importo sia inferiore a quanto dovuto nel 2005, le imprese sono tenute a versare l'importo derivante dalle aliquote.
- 10) Tali importi sono **in vigore dal 1° febbraio 2005**.